

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi

Previdenza LPP ampliati 2025

Persone assicurate

Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS, che percepiscono un salario annuo superiore al CHF 22'680. --. Devono essere assicurati:

- i rischi morte e invalidità, dal 1. gennaio successivo al compimento del 17.mo anno di età
- le prestazioni di vecchiaia, dal 1. gennaio successivo al compimento del 24.mo anno di età


Gli indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei dipendenti

Salario annuo assicurato

Con un salario AVS di CHF 90'720. -- o superiore, il salario annuo assicurato ammonta costantemente a CHF 64'260. --.

Con un salario AVS compreso tra CHF 30'240.-- e CHF 90'720. --, il salario annuo assicurato corrisponde al salario AVS meno CHF 26'460.--.

Con un salario AVS compreso tra CHF 22'680. -- e CHF 30'240 --, il salario annuo assicurato ammonta costantemente a CHF 3'780. --.



Contributi

I contributi annui vengono calcolati in percento del salario annuo assicurato e sono per almeno la metà a carico del datore di lavoro.

I saggi di contribuzione valevoli attualmente sono indicati nella tabella figurante a tergo.

I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali o mensili.

Coordinamento con l'assicurazione infortuni

Per principio le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF precedono quelle della LPP. Per le persone che non sono assicurate conformemente alla LAINF (gli indipendenti) la copertura assicurativa viene estesa anche agli infortuni (contributo supplementare di poca entità).

Interlocutori per eventuali domande

Cassa pensione
Ottica / Foto / Metalli preziosi
Casella postale
8952 Schlieren

Telefono 044 738 53 53
Fax 044 738 54 64
E-mail info@promea.ch
Internet www.promea.ch

Cassa pensione Ottica / Foto / Metalli preziosi

Previdenza LPP ampliati 2025

Prestazioni previdenziali

Genere	Piano B3 +1 +2 +3	Piano B4 +1 +2 +3
--------	-------------------	-------------------

Prestazioni di vecchiaia

Rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia	Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia
Rendita per figli di pensionato	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio	20% della rendita di vecchiaia, per ogni figlio

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità	aumentata al 50% del salario assicurato	aumentata al 40% del salario assicurato
Rendita per figli d'invalido	20% della rendita d'invalidità, per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, per ogni figlio
Esonero dal pagamento dei contributi	In vigore dopo tre mesi incapacità lavorativa	In vigore dopo tre mesi incapacità lavorativa

Prestazioni in caso di decesso

Rendita per coniugi / Rendita per conviventi	60% della rendita d'invalidità secondo piano BB, risp. della rendita di vecchiaia in corso	60% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso
Rendita per orfani	20% della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio	20% della rendita aumentata d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso per ogni figlio
Capitale di decesso	Corrispondente all'avere di vecchiaia disponibile sempre che esso non venga utilizzato per il finanziamento di una rendita per coniugi / rendita per conviventi	

Disposizioni per la rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all'avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta:

- dall'età all'inizio dell'assicurazione
- dall'ammontare del salario assicurato
- dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari
- dal tasso d'interesse*
- all'aliquota di conversione per la rendita*

* definita dalla Commissione d'assicurazione; per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP) vigono le prescrizioni minime legali